

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1633 del 21 ottobre 2016

Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento sono applicati i criteri individuati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) e puntualmente definiti con il decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute, al fine di individuare gli enti del Servizio Sanitario Regionale che presentano le condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 524 art.1.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - introduce lo strumento dei piani di rientro aziendali al fine di migliorare l'efficienza e riqualificare la qualità assistenziale delle strutture ospedaliere pubbliche.

Al Comma n.524 è previsto che ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, individui le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano:

1. uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
2. il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Per le Aziende individuate da parte delle Regioni è richiesta la presentazione di un piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale ed al miglioramento della qualità delle cure ovvero all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. Pertanto il Piano può essere determinato sia da ragioni economiche sia per il mancato rispetto di parametri su volumi, qualità ed esiti delle cure.

In caso di scostamento pari o superiore al 10% tra costi e ricavi o in valore assoluto pari ad almeno 10 milioni di euro, il piano deve prevedere: analisi della situazione economico-gestionale dell'azienda negli ultimi 3 anni; definizione della strategia di rientro; predisposizione del conto economico tendenziale e programmatico; definizione degli strumenti di monitoraggio, verifica e analisi del piano, con indicatori quantitativi e qualitativi.

Nel secondo caso il piano di rientro aziendale deve prevedere la verifica della qualità dei dati registrati nei Sistemi informativi sanitari; l'analisi della situazione attraverso la conduzione di audit clinici e organizzativi, attraverso un confronto con quelli disponibili sul sito del Programma Nazionale Esiti; un programma di interventi.

Il decreto del 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma n.526 della sopracitata legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2016, ha fornito la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali e definisce le modalità per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende e chiarisce la determinazione dello scostamento assoluto (S) e dello scostamento percentuale (S%). Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015, n. 70 recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Le strutture regionali, come rappresentato nella relazione allegata (**Allegato A**), hanno proceduto alla verifica delle condizioni ed è stato peraltro richiesto, con nota n. 285438 del 25 luglio 2016, un confronto tecnico con i Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, per correggere l'inesatto coefficiente di normalizzazione dei ricavi da prestazioni riportato nell'allegato tecnico a) del decreto e generato da un disallineamento tra la banca dati SDO a disposizione del Ministero e quelli

invece presenti nei sistemi informativi regionali, segnalato in data 10 marzo 2016 con nota n.96158.

L'incontro, che si è tenuto in data 6 settembre 2016 ed il cui verbale è pervenuto in data 3 ottobre u.s., ha permesso di condividere i coefficienti di normalizzazione corretti che risultano essere:

- 7% per l'Azienda Ospedaliera di Padova;
- 8% per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- 24% per l'Istituto Oncologico del Veneto.

Applicando tali coefficienti risulta che nessuna tra le Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, e IRCCS della regione Veneto presenta le condizioni previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2016 per la sottoposizione obbligatoria al piano di rientro aziendale, ai sensi del dell'articolo 1 comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come confermato dal verbale della riunione avvenuta il 6 settembre 2016, del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa sull'individuazione delle aziende da sottoporsi a piano di rientro aziendale.

Relativamente al punto b) del comma 524 il decreto 21 giugno prevede il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure si realizzino qualora una o più aree cliniche:

- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
- Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali.

Anche in questo caso si è verificato che nessuna tra le Aziende Ospedaliere, Aziende ospedaliere universitarie, e IRCCS della regione Veneto presenta le caratteristiche di cui al punto b) del comma 524 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" articolo 2 comma 2;

VISTO l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO il decreto 21 giugno del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa sull'individuazione delle aziende da sottoporsi a piano di rientro aziendale del 6 settembre 2016, pervenuto in data 3 ottobre 2016;

delibera

1. di dare atto che per l'anno 2016 l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto non presentano le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del comma 524 art. 1 L.208 28 dicembre 2015 e, di conseguenza, non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa;
2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1, l'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.